

STATUTO

SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PEDACE CS CORSO GARIBALDINI
158

Numero REA: CS - 224285

Codice fiscale: 03282420789

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	ART.9) I soci danno mandato a Rota Carmelo di curare le pratiche occorrenti per la	
	legale costituzione della società e per l'iscrizione della stessa nell'Albo delle Società	
	Cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile.	
	ART.10) Le spese del presente atto e di costituzione della società, che ammontano	
	approssimativamente ad euro millecinquecento e centesimi zero (1.500,00).	
	ART.11) I comparenti delegano per le firme marginali i signori Rota Carmelo e Tur-	
	co Massimiliano Pino.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente at-	
	to che, unitamente all'allegato, ho letto ai comparenti i quali dichiarano di appro-	
	varlo; consta di cinque fogli per diciannove facciate incomplete; scritto in parte da	
	persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio; viene sottoscritto alle ore dician-	
	nove e minuti venti.	
	Firmati:Rota carmelo - Massimiliano Pino Turco - Montalto Francesco - Cesario	
	Bozzo - Erra Michele - Roberto De Pasquale - Cozza Lucia - Gaetana Caruso - Rovi-	
	to Celeste - Stefano Camilleri.	
	ALLEGATO "A"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 08/11/1991 n° 381 art. 1	
	comma 1 lett. A, con sede nel comune di Pedace (CS), al Corso Garibaldini	
	n° 158, la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata " SAN-	
	T'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".	
	Alla Società Cooperativa, se con numero di soci cooperatori inferiore a venti	
	ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di	

	euro, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.	
	La Società Cooperativa non potrà trasferire la sede principale, in un comune diverso da quello sopra indicato, o istituire sedi secondarie, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della sua costituzione.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2043 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico ed oggetto sociale)	
	La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, ispirandosi alla solidarietà, alla democraticità e all'impegno, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. Per far ciò la Società Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale,	

	assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambien-	
	te, cultura, arte e sport. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione	
	delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi ti-	
	tolo professionale, di volontariato o quali utenti - partecipano, nelle diverse	
	forme all'attività ed alla gestione della Società Cooperativa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci , la Cooperativa ha come oggetto di	
	realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, formativo, a-	
	nimatoriale ed assistenziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione so-	
	ciale come efficace sostegno di persone svantaggiate.	
	La Società Cooperativa ha per scopo la gestione di servizi socio-sanitari, as-	
	sistenziali, di beneficenza, di volontariato ed educativi, anche ai sensi del-	
	l'art. 1 comma 1 lett. A della legge 8/11/1991 nr. 381;	
	lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizio, finalizzate all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale di per-	
	sone svantaggiate o in condizioni di emarginazione sociale ai sensi dell'art. 1	
	comma 1 lett. B della legge 8/11/1991 nr. 381;	
	al fine di rientrare nella previsione dell'art. 1 lett. B della legge 381/91 la	
	Cooperativa rispetterà rigorosamente le prescrizioni ed i parametri fissati	
	dall'art. 4 di tale legge. Tuttavia il sodalizio si propone di coordinare e sfrut-	
	tare le sinergie tra le varie attività per concretizzare anche le fattispecie di	
	cui alla lettera A dell'art. 1 della citata norma.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità preva-	

	lente senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche e	
	professionali.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, e secondo quanto pre-	
	visto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso	
	la direzione territoriale del lavoro. Le persone svantaggiate verranno adibite	
	esclusivamente a mansioni consone alle loro possibilità, affinché le stesse,	
	nel rispetto delle più elementari regole della prudenza, possano godere, sotto	
	gli opportuni controlli, degli ovvi vantaggi terapeutici del loro impiego, an-	
	che in prestazioni che rivestano carattere ausiliario all'esercizio dell'attività	
	da parte dei soci cooperatori e volontari.	
	La società configura la propria organizzazione amministrativa in modo da	
	consentire la netta separazione delle gestioni relative alle varie attività eser-	
	citate, ai fini della corretta applicazione delle eventuali agevolazioni conces-	
	se dalla vigente normativa, conformemente alle disposizioni di cui alla circo-	
	lare nr. 153/96 del giorno 8/11/1996 del ministero del Lavoro e della Previ-	
	denza Sociale.	
	La cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello	
	Stato, che da Enti Pubblici, regionali, Locali e della Comunità Europea.	
	L'ottenimento delle commesse di lavoro potrà aversi anche partecipando a	
	pubblici appalti, ovvero, in deroga a tale normativa, atteso il carattere sociale	

	del sodalizio, in regime di convenzione e con semplice trattativa privata.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, atte a	
	raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative al fine di	
	rendere più efficace la propria azione e potrà aderire a Consorzi e ad associa-	
	zioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i	
	soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi. Nell'e-	
	sercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvaler-	
	si anche dell'attività di terzi, in ogni caso dovrà operare in regime di mutua-	
	lità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del codice civile. I soci si impegnano ad	
	eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi so-	
	ciali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle delibera-	
	zioni prese dagli organi sociali competenti.	
	A tal fine la società può, per il perseguimento degli scopi sociali di cui al-	
	l'art. 1 comma 1 lett. B, della medesima legge, stipulare convenzioni con gli	
	enti pubblici in deroga alla disciplina in materia di contratti della p.a. ai sensi	
	dell' art. 4 comma 2 e art. 5 comma 1 L. 381/91.	
	In particolare la società si propone i seguenti scopi:	
	apertura e/o gestione di comunità alloggio per minori; centri di aggregazioni	
	giovanili, ostelli della gioventù, camping, servizi di animazione sociale e ter-	
	ritoriale, comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti ed alcol dipen-	
	denti, comunità alloggio per portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali,	
	centri diurni di aggregazione sociale per anziani, asili nido e strutture ricrea-	
	tivo-educative (scuole materne, ecc,) per la prima infanzia, centri diurni e di	
	accoglienza per soggetti portatori di handicap, servizi di assistenza domici-	

	liare e scolastica in favore di persone bisognose e/o diversamente abili, strut-	
	ture protette, accoglienza di immigrati, centri di ospitalità per stranieri, im-	
	migrati clandestini e rifugiati politici;	
	prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 Legge 2 agosto 1897	
	e successive modificazioni ed integrazioni;	
	prestazioni di servizi di pompe funebri e cremazione salme;	
	servizio di trasporto alunni e accompagnamento su autobus, mense scolasti-	
	che e refezioni in genere, pulizia strade, cunette, parchi, viali e giardini, ville	
	comunali, netturbini, servizi di vigilanza, servizi di guardia a terra e campe-	
	stre, raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u., pulizia, manutenzione e gestione	
	discariche, manutenzione e gestione rete idrica e fognante, depuratori, sfal-	
	cio di erba e manutenzione di terreni erbosi pubblici e privati, taglio di alberi	
	e loro trasformazione, servizio di protezione civile, servizio di conduzione	
	caldaie, gestione e manutenzione di impianti termo idraulici, impianti sporti-	
	vi, lavori nel campo dell'edilizia pubblica e privata, gestione servizio pubbli-	
	cità (affissioni e riscossioni), servizio di rilevazione, predisposizione e con-	
	segna ruoli tributi comunali (acqua, spazzatura, ecc.), gestione e manutenzio-	
	ne mattatoi, servizi inerenti all'impiantistica elettrica ed elettronica, servizi di	
	pronto intervento;	
	riordino, ripristino e gestione biblioteche, archivi, pinacoteche, gallerie e	
	musei;	
	pulizia boschi e campagne, valorizzazione dei prodotti del bosco e del sotto-	
	bosco, coltura, raccolta e trasformazione di tutti i prodotti agricoli, alleva-	
	mento, produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti animali e ve-	
	getali, ricerca di materiali minerali e loro trasformazione, attività artigianali;	

	fornire alle migliori condizioni possibili generi alimentari, abbigliamento e	
	merci di ogni genere, necessari o utili all'economia domestica e rurale, facen-	
	done acquisto all'ingrosso, con preferenza dalle cooperative agricole e di pro-	
	duzione;	
	gestire spacci-bar forniti anche delle macchine indispensabili per la conser-	
	vazione e lavorazione dei prodotti;	
	servizi di lavanderia per privati, imprese individuali, società, enti non com-	
	merciali, enti pubblici;	
	affittare o acquistare i locali necessari per gli spacci sociali per la vendita dei	
	prodotti e per raccogliere i depositi dei soci per impiegarli nella gestione so-	
	ciale ed ai fini mutualistici; produzione o manipolazione di generi di consu-	
	mo;	
	costituire e/o gestire depositi, negozi, spacci e punti di vendita fissi e mobili	
	per la vendita dei prodotti;	
	promuovere ed attuare, nell'interesse dei soci e delle loro famiglie, nonché	
	della comunità tutta, iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo e	
	mutualistico;	
	rappresentare e tutelare i consumatori dinnanzi allo Stato ed agli Enti Pubbli-	
	ci e privati, partecipando a iniziative a vantaggio dei consumatori;	
	costruire, acquisire e concedere in affitto locali per il deposito dei prodotti,	
	la conservazione e l'installazione dei macchinari e degli attrezzi in genere per	
	uso sociale;	
	promuovere la protezione dell'ambiente, la ricerca ecologica e la pianifica-	
	zione del territorio, eseguire ricerche geologiche, diagnostiche ed ambientali,	
	eseguire ricerche per il miglior assetto del territorio e per la prevenzione di	

	dissesti idro-geologici, ecologici, frane ed inquinamenti;	
	apertura e/o gestione di impianti turistici (alberghi, ristoranti e trattorie) sportivi e agro-turistici;	
	operare interventi nel campo della diffusione dell'informazione attraverso i mezzi e le attività editoriali con eventuali punti di vendita;	
	promuovere e gestire l'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni culturali e quant'altro possa essere ritenuto utile per il coinvolgimento e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sociali anche attraverso organizzazione e/o gestione di segretariato sociale, servizio informagiovani e di quanto forma oggetto degli scopi sociali e mutualistici della società cooperativa sociale;	
	promuovere e gestire corsi di istruzione professionale, di recupero, di specializzazione e similari;	
	apertura e gestione di canili e di ricoveri animali randagi;	
	gestire strutture e servizi di carattere sociale (case di ospitalità e di accoglienza, comunità alloggio, scuole materne, asili nido, ostelli per la gioventù, pensionati, servizi sanitari, assistenziali e socio-sanitari, centri di ascolto, ed altri istituti e strutture affini), servizio di assistenza alla persona;	
	promuovere e sostenere progetti nei paesi della Comunità Europea e in paesi in via di sviluppo, anche extraeuropei;	
	avviare progetti di formazione all'interno ed all'esterno della Cooperativa;	
	assistenza socio-sanitaria nelle case di cura private convenzionate;	
	assistenza domiciliare (anziani, portatori di handicap), assistenza ai disabili, assistenza diurna e notturna (badanti), assistenza burocratica, attività di volontariato in genere, servizio ambulanza;	

	r.s.a., assistenza ragazze madri, centri di accoglienza e case famiglia; musi-	
	coterapica, fisiokinesi terapia, terapia della riabilitazione, cure riabilitative e	
	diagnosi, orfanotrofi e simili, servizi di accoglienza e assistenza sanitaria ex-	
	tra-comunitari, senza tetto, bisognosi in genere; case di cura, cliniche, centri	
	del risveglio, centri di sostegno per malati terminali, centri di disintossicazio-	
	ne per tossico-dipendenti, alcolisti, riabilitazione di persone ammalate di a-	
	noressia e simili, creazione di strutture di accoglienza, ricovero e assistenza	
	socio-sanitaria da utilizzare anche in caso di calamità naturali, servizi di	
	pronto soccorso, svolgimento di attività umanitarie anche all'estero in soc-	
	corso di popolazioni colpite da calamità naturali, guerre, carestie, organizza-	
	zione di ponti di collegamento con altre associazioni e organizzazioni gover-	
	native e non per effettuare sostegno ai popoli in difficoltà economiche ed ai	
	paesi poveri ed in via di sviluppo; creazione di strutture medico-ospedaliere	
	in tali paesi.	
	L'esercizio di attività professionali e culturali allo scopo di promuovere l'in-	
	serimento nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale, di e-	
	marginati sociali, mediante lo svolgimento in forma associata della loro atti-	
	vità;	
	sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine	
	di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	perone in stato di bisogno; promozione e rivendicazione all'impegno delle I-	
	stituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei	
	loro diritti; scuola di formazione per l'inserimento lavorativo di disabili.	
	La società cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistici si pro-	
	pone di operare, inoltre, nei seguenti settori:	

	raccolta di rifiuti solidi urbani, anche differenziata e porta a porta, a favore	
	sia di soggetti privati che di enti pubblici;	
	smaltimento di rifiuti solidi urbani ed eventuale loro suddivisione, quale atti-	
	vità preparatoria per lo smaltimento differenziato;	
	attività inerenti l'igiene urbana in genere;	
	esecuzione di servizi di pulizia di abitazioni, uffici, negozi, magazzini, depo-	
	siti;	
	esecuzione di servizi di disinfestazione e derattizzazione;	
	esecuzione di lavori di pulizia zone cimiteriali;	
	esecuzioni di piccole riparazioni;	
	lavori di giardinaggio e salvaguardia del verde;	
	lavori di trasporto e trasloco sia in conto proprio che in conto terzi, nazionali	
	ed internazionali, autotrasporto di merci per conto terzi;	
	esecuzione di lavori edili, ristrutturazioni interne ed esterne dei fabbricati,	
	imbiancatura pareti, posa in opera di pavimenti e parquettes;	
	esecuzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utiliz-	
	zazione di energia elettrica relativa agli edifici adibiti sia ad uso civile che ad	
	attività produttive, al commercio, al terziario e/o ad altri usi;	
	produzione di energia elettrica e gestione dei relativi impianti di produzione	
	alimentati da qualsiasi fonte;	
	esecuzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, compresi quel-	
	li citofonici e videocitofonici, le antenne e gli impianti di protezione di scari-	
	che atmosferiche, nonché impianti di allarme, impianti di riscaldamento e di	
	climatizzazione azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi	
	natura e specie, impianti idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso,	

	accumulo e consumo di acqua, impianti per il trasporto e l'utilizzazione di	
	gas allo stato liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose	
	per mezzo di ascensori. Montacarichi, scale mobili e simili, impianti di pro-	
	tezione antincendio;	
	lavori di falegnameria, produzione e montaggio di tappezzerie e tendaggi;	
	esecuzione di attività varie di vigilanza, compresa la vigilanza di alunni, atti-	
	vità di gestione mense scolastiche, fornitura di servizi alle imprese ed agli	
	enti pubblici, quali lettura acqua, luce e gas, consegne e distribuzioni a domi-	
	cilio di cataloghi, elenchi, dépliant e stampati vari;	
	gestione di attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande, ge-	
	stione mense aziendali, gestione di attività ricettive, turistico-alberghiere, ge-	
	stione di centri sportivi;	
	gestione di servizi di distribuzione automatica alimentare;	
	attività varie di vigilanza e portierato;	
	la società cooperativa sociale si propone, altresì, di curare la gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari ed educativi all'infanzia di migranti anche in stato di ab-	
	bandono.	
	In relazione a ciò la cooperativa ha per oggetto anche lo svolgimento di atti-	
	vità diverse e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, per l'esecuzione dei	
	quali si avvarrà dell'operato di personale qualificato che effettui sia lavoro	
	retribuito, sia attività di volontariato; in particolare l'ente potrà:	
	offrire servizi sociali, educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia, anche	
	nelle attività ricreative e scolastiche, fornendo servizi ausiliari, quale, ad e-	
	sempio, quello di scuolabus;	
	offrire i propri servizi anche a domicilio, attraverso una propria équipe di la-	

	voro, sia presso privati che strutture private e pubbliche, con attività di assi-	
	stenza, sostegno e riabilitazione, assistenza infermieristica, fisioterapia e	
	medica.	
	La cooperativa si prefigge il seguente scopo mutualistico:	
	- servizi di operatore socio-sanitario;	
	- assistenza sociale e socio sanitaria;	
	- assistenza sanitaria;	
	- beneficenza e volontariato;	
	- istruzione e formazione;	
	- sport dilettantistico anche a scopo di inserimento di persone socialmente	
	svantaggiate;	
	- tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla	
	legge 1 giugno 1939 nr. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, ivi	
	comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repub-	
	blica 30 settembre 1963 nr. 1409 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- tutela dei diritti civili;	
	- promozione della cultura e dell'arte;	
	- ricerca scientifica;	
	- mediazione linguistica e culturale;	
	- servizio di accoglienza ed assistenza di stranieri migranti e richiedenti asilo,	
	mediazione linguistica, informazione su normativa diritti e doveri e condi-	
	zione straniero in Italia ed in Europa, interfaccia ospiti migranti; istituzioni,	
	intrattenimento, preparazione, distribuzione, conservazione e controllo pasti,	
	servizio barberia, assistenza bambini neonati, trasferimento presso strutture	

	sanitarie ed ospedaliere, medicinali ed ausili non coperti dal S.S.N., fornitura	
	economato, registrazione ospiti, formazione avvio attività formazione lavoro, allestimento ambulatorio sanitario primo soccorso ed assistenza sanitaria	
	avvalendosi di personale medico e del servizio sanitario regionale; raccolta e	
	smaltimento rifiuti, vestiario ed igiene personale, pulizia locali ed aree comuni, fornitura generi di conforto e vestiario, gestione posti letto;	
	- servizi di rilevanza e solidarietà sociale;	
	- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie;	
	- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;	
	- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie;	
	- prestazione proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 nr. 326 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;	
	- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti	

	in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa	
	dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a sco-	
	po sessuale e lavorativo;	
	- servizi di operatore tecnico di assistenza, lavori di coordinazione nei servizi	
	ausiliari;	
	- servizi di infermiere;	
	- servizi di puericultrice, educatore, fisioterapia, palestra riabilitativa anche	
	per recupero diversamente abili;	
	- servizi di rilevanza e solidarietà sociale;	
	- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nel rispetto delle norme e del-	
	le condizioni previste dalla legge 08/11/1991 nr. 381;	
	- realizzare forme concrete di inserimento sociale per diversamente abili,	
	menomati, anziani, emarginati in genere, mediante prestazioni di servizi assi-	
	stenziali;	
	- creare e gestire corsi di istruzione professionale e di recupero, di specializ-	
	zazione e similari;	
	- gestire ricerche territoriali e incarichi di aggiornamento del catasto ed espe-	
	rire indagini, studi e ricerche, specie in campo economico e sociologico;	
	- operare interventi nel campo della diffusione dell'informazione attraverso i	
	mezzi e le attività editoriali con eventuali punti vendita;	
	- tutelare e preservare i beni culturali ed ambientali;	
	- creare e gestire scuole materne ed asili nido;	
	- creare e gestire consultori familiari e psicopedagogici;	
	- gestire attività sportive, iniziative di tempo libero, turistico e ricettive;	
	- gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi	

	attività di sostegno scolastico, centri, strutture, spazi di socializzazione ed a-	
	nimazione culturale, del tempo libero e del turismo nonché attività di forma-	
	zione, consulenza ed orientamento, ludoteca;	
	- analisi, prove e certificazioni sul materiale da costruzione e terre;	
	- indagini geologiche ed ambientali per le opere di ingegneria;	
	- controlli su strutture per idoneità statica ed adeguamento sismico;	
	- fornitura di servizi nei settori della ingegneria, geologia, ambiente;	
	- accreditamento per la certificazione di prodotti, di sistemi, di impianti, di	
	macchine, di tarature in conformità alle direttive europee;	
	- la società cooperativa sociale può offrire i propri servizi per le analisi, le	
	prove sui materiali da costruzione e terre, servizi di consulenza tecni-	
	co-economica, assistenza ad acquisti ed appalti;	
	- svolgimento di attività di ricerca e di formazione professionale;	
	- stesura di relazioni tecniche circa le prove, gli accertamenti e gli esami ese-	
	guiti, con la relativa certificazione dei risultati ottenuti;	
	- esecuzione di tarature di strumenti di misurazione e le relative certificazio-	
	ni;	
	- esecuzione di misure di rumore ad attrezzature e macchine per accertarne la	
	rispondenza alle direttive comunitarie;	
	- certificazione per l'esecuzione di particolari prove meccaniche, chimiche,	
	elettriche e tecnologiche che risultino necessarie per il rilascio di certificazio-	
	ni o attestazioni CE;	
	- per gli scopi di cui sopra potrà stipulare apposite convenzioni con altri la-	
	boratori o istituti di ricerca.	
	La Società Cooperativa, per il miglior conseguimento delle proprie finalità,	

	può svolgere qualunque altra attività affine e connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale ritenute necessarie o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente attinenti ai medesimi;	
	la Società Cooperativa potrà per i propri scopi richiedere contributi e finan-	
	ziamenti pubblici ad Enti locali, Regionali, allo Stato ed alla Comunità Euro-	
	pea, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nonché stipulare con-	
	venzioni e accordi di natura imprenditoriale per lo svolgimento di attività a	
	carattere di inserimento lavorativo;	
	potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse fina-	
	lità e/o che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,	
	nonché promuovere consorzi con tali soggetti;	
	le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regola-	
	mento approvato con decisione dei soci;	
	ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.L. 460/97 e successive modificazioni e	
	integrazioni, la Società Cooperativa Sociale, a far data dall'iscrizione nei ri-	
	spettivi registri, si considera ONLUS di diritto e può, quindi beneficiare della	
	disciplina e delle agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi necessari e/o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	

	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 nr.	
	59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere	
	obbligazioni, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti, ed altri stru-	
	menti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabi-	
	le investimento e non di collocamento sul mercato.	
	ART.6) (Prestiti).	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	
	to Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge, art. 2522 del codice civile.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali, che esercitino o vogliano esercitare	
	attività attinenti alla natura di quelle svolte dalla Cooperativa, che per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, siano	
	in grado di partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamen-	
	te cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che sono in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età	
	ed, in genere, tutti coloro che concorrano a sostenere la Società Cooperativa	
	con prestazioni varie di volontariato e non e gli enti collettivi, comunque in	

	misura non superiore a un terzo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali	
	finalità di promozione della persona umana, e che offrano garanzie di onestà	
	e moralità e non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.	
	Il 30% degli stessi sarà costituito da persone socialmente svantaggiate, per	
	le quali la creazione di opportunità lavorative consentirà un reinserimento	
	sociale; per la qualifica di persona svantaggiata si rinvia alle disposizioni di	
	cui alla legge n. 381/91.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pro-	
	veniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatez-	
	za.	
	Possono essere ammessi come soci personale tecnico e amministrativo in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del-	
	l'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Possono partecipare alla Società Cooperativa anche i soci volontari che pre-	
	stano la loro attività gratuitamente; essi sono iscritti in un'apposita sezione	
	del libro soci ed il loro numero non può superare un terzo del numero com-	
	plessivo dei soci.	
	Possono essere soci anche enti, organismi e persone giuridiche.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o	
	al fine di completare la loro formazione o all'inserimento nell'impresa, sog-	
	getti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non	
	potrà superare la durata dei cinque anni, art. 2527 codice civile.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deci-	
	sioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Orga-	
	no amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	

	suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	

	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente sta-	
	tuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto;	
	f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati ai sensi	
	dell'art. 2528 del codice civile.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	

	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	
	sona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il so-	
	cio è diverso da persona fisica.	

	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo nei confronti del socio ai sensi dell' art. 2533 del codice civile.	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ai sen-	

	si dell'art . 2527 del codice civile.	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazio-	
	ni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di	
	almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ai sen-	
	si dell'art. 2531 del codice civile;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la dan-	
	neggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque	
	natura tra i soci;	
	g) che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi	
	assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le contro-	
	versie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla deci-	
	sione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di deca-	
	denza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quo-	
	te interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.	
	23, comma 4, lett. c), nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della	
	Legge 31 gennaio 1992 n. 59, cui liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato e rivalutato ai sensi dell'art. 2535 del codice	
	civile.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	

	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, al valore nominale,	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 13. I medesimi soggetti avranno diritto al rimborso	
	del sovrapprezzo, che il socio abbia versato al momento della sua ammissio-	
	ne nella società, se non utilizzato ad aumento gratuito del capitale sociale ai	
	sensi dell'art. 2534 del codice civile .	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nel-	
	la partecipazione del socio deceduto, la cui domanda di ammissione deve es-	
	sere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del socio,	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti	
	con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	
	scuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La	

	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei so-	
	ci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per due anni dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno avuto effetto ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.	
	Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti	

	della quota sociale sottoscritta, per le obbligazioni assunte dalla società sino	
	al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e	
	verso i terzi gli eredi del socio defunto.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società non può	
	agire sulla quota sociale art. 2537 del codice civile.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro	
	200,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 200,00	
	euro.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	

	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammini-	
	strativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrati-	
	vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvento-	
	ri verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costitui-	
	to mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra que-	
	sto ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Or-	
	gano amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quo-	
	te a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di euro 200,00. La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge ai sensi dell'art. 2525 del co-	
	dice civile;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e-	
	redi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge, da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di partico-	
	lari rischi in previsione di oneri futuri, da sussidi e premi governativi e in-	
	troiti comunque ammessi dalle disposizioni di legge vigenti in materia.	
	Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile per il rispetto dei requisiti delle coo-	
	perative a mutualità prevalente sono previste come obbligatorie le seguenti	
	clausole;	
	a) il divieto di distribuire utili in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massi-	
	mo per come previsto nella precedente lettera a);	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori né durante la vi-	
	ta sociale né all'atto dello scioglimento della Società;	
	d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero	
	patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e gli utili eventualmen-	
	te maturati nei limiti di cui alla lettera a), ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	

	L'assemblea dei soci può stabilire l'istituzione di fondi di finanziamento con	
	prestiti dei soci.	
	La Cooperativa può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere	
	azioni di partecipazione ove consentito dalle norme di legge vigenti ai sensi e	
	per i effetti dell'art. 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	La Cooperativa può altresì emettere, ai sensi dell'art. 2526 c.c., strumenti fi-	
	nanziari secondo la disciplina delle società per azioni.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammi-	
	nistratori. Le quote comunque non potranno essere trasferite se non dopo	
	cinque anni dalla costituzione della Società Cooperativa.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne co-	
	municazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con ri-	
	ferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	
	tro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla leg-	
	ge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal co-	
	dice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	

	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica ai sensi dell'art. 2545 sexies del	
	codice civile..	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	f) la nomina del collegio dei probiviri ove l'assemblea ne decida la nomina;	
	g) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	h) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) e h) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	

	precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sul-	
	la base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-	
	venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indi-	
	cazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	

	manca	
	za di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-	
	zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti at-	
	tribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e), f), g) e h) del prece-	
	dente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccoman-	
	data A.R. (o altro mezzo idoneo) , inviata 10 giorni prima dell'adunanza, op-	
	pure mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale nei dieci giorni	
	antecedenti l'assemblea, in deroga a quanto previsto dall'art. 2366 del codice	
	civile, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	

	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti po-	
	sti all'ordine del giorno.	
	E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti mate-	
	rie:	
	a) modifiche dello statuto sociale;	
	b) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	c) su quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni di legge vigen-	
	ti.	
	L'assemblea straordinaria prima convocazione, delibera con il voto favorevo-	
	le di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci ed in	
	seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più di un terzo del numero dei voti spettanti ai soci.	
	Art. 29 (Votazioni)	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massi-	
	mo di 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea an-	
	che dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secon-	
	do che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Or-	
	gano amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente se nominato, ed in	

	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	numero da tre a nove Consiglieri, anche non soci, così come eletti dall'as-	
	semblea, compreso il Presidente, eventualmente nomina il Vice Presidente,	
	le cui decisioni dovranno essere assunte a maggioranza.	
	Il Consiglio di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L' Organo amministrativo dura in carica fino a revoca e scade alla data nella	
	quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presi-	
	dente.	
	La nomina del Vice Presidente è facoltativa.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ad un consigliere delegato, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	

	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	
	Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-	
	bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da alme-	
	no un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettroni-	
	ca certificata da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese all'unanimità.	
	Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve	
	astenersi da partecipare alle deliberazioni.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	

	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consi-	
	glio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-	
	no di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi tito-	
	lo, rilasciandone liberatorie e quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti atti-	
	ve e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente, se nominato.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà con-	
	ferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministra-	
	tori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque no-	
	minato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla	
	decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione	
	dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci al-	
	l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il	
	MEF (Ministero Economia e Finanze).	
	Art. 39 (Controllo contabile)	
	Ove ne ricorrano i presupposti normativi il controllo contabile dovrà essere	
	effettuato conformemente alle previsioni dell'art. 2409 bis e seguenti del Co-	
	dice Civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	

	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese	
	quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della	
	domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministra-	
	tore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di proce-	
	dura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizio-	
	ne ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comuni-	
	cata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dal-	

	l'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a	
	decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola vol-	
	ta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termi-	
	ne possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del princi-	
	pio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzio-	
	ne, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il ve-	
	nir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	

	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed even-	
	tualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabora-	
	re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione del-	
	l'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	A norma dell'art. 2545 ter del codice civile in nessun caso possono essere ri-	
	partite tra i soci le riserve neppure in caso di scioglimento della società.	

48 di 49

49 di 49